



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi  
*Ufficio Contenzioso e per la consulenza giuridica*  
Servizio Contenzioso costituzionale e rapporti con la Cedu

**RASSEGNA QUADRIMESTRALE DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE  
COSTITUZIONALE E DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DELL'ANNO  
2023 DI INTERESSE IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI E DI FONTI,  
PER I RIFLESSI SULLA FUTURA LEGISLAZIONE**

**TERZO QUADRIMESTRE  
2023**

## Sommario

Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi.....	1
<b>PARTE PRIMA .....</b>	<b>4</b>
<b>RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE – TERZO</b>	
<b>QUADRIMESTRE 2023 .....</b>	<b>4</b>
Sentenza n. 183/2023 in materia di adozione.....	4
Sentenza n. 184/2023 in materia di ordinamento sportivo.....	5
Sentenza n. 185/2023 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2 .....	6
Sentenza n. 188/2023 in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.....	7
Sentenza n. 189/2023 in materia di cessione alloggi prefabbricati ai terremotati .....	8
Sentenza n. 190/2023 in materia di tributi (pressante auspicio che il Governo dia attuazione alla revisione del sistema nazionale della riscossione secondo i principi e criteri contenuti nella delega conferitagli dalla legge 9 agosto 2023, n. 111). .....	8
Sentenza n. 192/2023 in materia di assenza dell'imputato nel processo penale (caso "Regeni") .....	9
Sentenza n. 193/2023 riparto di competenze Stato-Regioni in materia di cultura.....	10
Sentenza n. 194/2023 in materia di circolazione stradale.....	11
Sentenza n. 195/2023 in materia di lesioni personali stradali gravi .....	12
Sentenza n. 197/2023 in materia di reato di omicidio.....	13
Sentenza n. 205/2023 in materia di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo .....	14
Sentenza n. 209/2023 in materia di emersione di rapporti di lavoro di cittadini stranieri .....	15
Sentenza n. 211/2023 in materia di ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria .....	16
Sentenza n. 215/2023 in materia di riforma delle Camere di commercio.....	17
Sentenza n. 216/2023 in materia di trattamento economico premiale per i militari.....	18
Sentenza n. 223/2023 in materia di istruzione.....	19
<b>PARTE SECONDA .....</b>	<b>21</b>
<b>RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO -</b>	
<b>TERZO QUADRIMESTRE 2023 .....</b>	<b>21</b>
Sentenza del 16 novembre 2023 - <i>Sadio contro Italia</i> (ricorso n. 3571/17), in materia di condizioni di accoglienza e accesso ai mezzi legali di ricorso.....	21
Sentenza del 19 ottobre 2023 - <i>M.A. contro Italia</i> (ricorso n. 13110/18), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento nel Centro di primo soccorso e accoglienza (CPSA) di Lampedusa. ....	21
Sentenza del 19 ottobre 2023 - <i>A.S. contro Italia</i> (ricorso n. 20860/20), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento nel CSPA di Lampedusa. ....	22
Sentenza del 19 ottobre 2023 - <i>A.B. contro Italia</i> (ricorso n. 13755/18) in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento nel CSPA di Lampedusa. ....	22

Sentenza del 16 novembre 2023 - <i>A.E. e altri contro Italia</i> (ricorso n. 18911/17), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento. ....	22
Sentenza del 23 novembre 2023 - <i>A.T. e altri contro Italia</i> (ricorso n. 47287/17), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento per immigrati minorenni.....	22
Sentenza del 9 novembre 2023 - <i>Riela contro Italia</i> (ricorso n. 17378/20), in materia di condizioni di detenzione e accesso alle cure mediche in carcere.....	22
Sentenza del 31 ottobre 2023 - <i>Pernechele e altri contro Italia</i> (ricorso n. 7222/22), in materia di misure di prevenzione per il covid-19 - obbligo di green pass in ambiti giudiziari. ....	23
Sentenza del 26 ottobre 2023 - <i>La Spada contro Italia</i> (ricorso n. 2731/14), in materia di occupazione acquisitiva e di mancata esecuzione delle decisioni delle giurisdizioni interne. ....	23
Sentenza del 19 ottobre 2023 - <i>Locascia e altri contro Italia</i> (ricorso n. 35648/10), in materia di protezione della vita privata in relazione alla mancata adozione di misure idonee a tutelare le esigenze di vita dei residenti in prossimità di un sito di raccolta e smaltimento rifiuti.....	24

## PARTE PRIMA

### RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE – TERZO QUADRIMESTRE 2023

#### **Sentenza n. 183/2023 in materia di adozione**

##### **non fondatezza - inammissibilità**

#### **CESSAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'ADOTTATO E LA FAMIGLIA D'ORIGINE NEL CASO DI ADOZIONE c.d. "PIENA" DERIVANTE DALL'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ABBANDONO**

**norme impugnate:** art. 27, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia).

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali U.E., all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti europei per la salvaguardia diritti dell'uomo (CEDU) e agli artt. 3 e 21 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n. 176 del 1991, nella parte in cui stabilisce che con l'adozione legittimante (c.d. adozione "piena") derivante dall'accertamento dello stato di abbandono e dalla dichiarazione di adottabilità cessano irreversibilmente i rapporti dell'adottato con la famiglia di origine estesa ai parenti entro il quarto grado, escludendo la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a non reciderli secondo le modalità stabilite in via giudiziale.

Ai sensi dell'art. 27 della legge n. 184 del 1983 l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome (comma 2) e cessa di avere rapporti la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali (comma 3).

L'adozione legittimante, sopra descritta, coesiste con la disciplina dell'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44 della medesima legge secondo cui i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui all'art. 7 comma 1 (stato di abbandono): a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate all'art. 3, comma 2, della legge n. 104 del 1992 e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo.

In particolare, al fine di tutelare la continuità delle relazioni con i genitori biologici e il minore, l'art. 44, constatata impossibilità di affidamento preadottivo (comma 1, lettera d), consente la c.d. adozione mite ovvero l'adozione del minore nel caso in cui sussiste un'inidoneità dei genitori biologici, ma permane l'opportunità di mantenere il rapporto, in ragione dell'affetto e dell'interesse mostrato verso il minore.

Questa forma di adozione è stata elaborata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione che ha affermato come tale "modello sembra in modo particolare adattarsi [...] ai casi di abbandono "semipermanente o anche ciclico", in cui alla sussistenza di una pur "grave fragilità genitoriale" si associa purtuttavia la permanenza di un "rapporto affettivo significativo." (sentenza n. 35840 del 2021).

La Corte rimettente ha rilevato che alla base dell'adozione legittimante vi è l'abbandono morale e materiale del minore, il cui accertamento è basato sull'assoluta inadeguatezza dei genitori e dei parenti fino al quarto grado di proporsi come figure vicarianti. In tale modello di adozione i genitori adottanti sostituiscono pienamente quelli biologici in una logica di discontinuità rispetto al quadro familiare dal quale è scaturito l'abbandono. Tuttavia, la rigidità e l'assolutezza della cessazione dei rapporti con la famiglia di origine, non solo in senso nucleare, ma anche con riferimento ai parenti entro il quarto grado con i quali il minore abbia

avuto rapporti significativi, violerebbe i parametri evocati laddove impedisce al giudice di valutare se nel caso concreto la recisione dei legami familiari sia utile al preminente interesse del minore. Ne conseguirebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra i minori adottabili legittimante, a cui è precluso qualunque rapporto affettivo con i familiari d'origine, e i minori adottabili per casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184 del 1983, per i quali tali rapporti sono consentiti.

Diverso è l'avviso della Corte costituzionale secondo la quale l'art. 27 della legge n. 184 del 1983 non contempla un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine del minore, atteso che *“se è vero che il dato testuale della disposizione è ampio e tale da poter ricomprendere nella nozione di «rapporti» anche le relazioni di fatto, è parimenti vero che l'espressione utilizzata è generica e, dunque, ben si presta, a fronte di un preminente interesse concreto del minore a veder preservate relazioni di tipo socio-affettivo a tutela del suo diritto costituzionalmente protetto all'identità personale, a tollerare una contrazione del riferimento ai «rapporti» ai soli legami di natura giuridico-formale”*.

Ed invero, “l'intera trama normativa” consente di individuare quegli indici ermeneutici che, orientati dai principi costituzionali, consentono di individuare situazioni nelle quali emerge un preminente interesse del minore a veder preservate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d'origine.

In tal senso è richiamato l'art. 4, comma 5-*quiquies*, ultima parte, che dispone che, quando vi siano fratelli o sorelle», il tribunale provveda “assicurando, per quanto possibile, la continuità affettiva tra gli stessi”.

In conclusione la Corte ha affermato che *“Ove sussistano radici affettive profonde con familiari che non possono sopperire allo stato di abbandono, risulta preminente l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una loro rottura e a veder preservata una linea di continuità con il mondo degli affetti, che appartiene alla sua memoria e che costituisce un importante tassello della sua identità”*.

\*\*\*

## **Sentenza n. 184/2023 in materia di ordinamento sportivo**

### **illegittimità costituzionale parziale - inammissibilità**

#### **LIMITI AL RINNOVO DEI MANDATI DEGLI ORGANI DIRETTIVI CENTRALI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI E DELLE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE.**

**Norme impugnate:** art. 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 8 e dell'art. 6, commi 1 e 2, della medesima legge n. 8 del 2018.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 242 del 1999, con riferimento all'inciso *“nonché ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate”*, nella parte in cui estendeva agli organi territoriali in questione il divieto posto dall'art. 16, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 242 del 1999, nel testo vigente prima delle modifiche di cui all'art. 39-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.

A giudizio del rimettente, il divieto per gli associati alla FIT di candidarsi nell'ambito degli organi direttivi qualora abbiano svolto già tre mandati avrebbe impedito in via definitiva all'interessato di concorrere alla gestione e all'attività di indirizzo dell'associazione, in modo sproporzionato rispetto alla finalità del legislatore di evitare rendite di posizione da parte dei componenti degli organi direttivi delle Federazioni, per favorire il ricambio all'interno degli organi rappresentativi.

In via preliminare, la Corte ha evidenziato che, a seguito delle modifiche apportate all'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 dal decreto-legge n. 75 del 2023, i primi tre periodi della norma sono ora

così formulati: “Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l’elezione del presidente e dei membri degli organi direttivi, promuovendo le pari opportunità tra donne e uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati. I soggetti di cui al secondo periodo, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti a condizione che conseguano un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi”.

La Corte, dopo aver rilevato che, sebbene la norma censurata dal rimettente sia venuta meno, lo *jus superveniens* non ha mutato i termini della questione, ha ritenuto ragionevole e non sproporzionata la disposizione censurata poiché finalizzata a soddisfare interessi riconducibili agli artt. 2, 3 e 18 Cost., consentendo ai tesserati delle federazioni sportive e delle DSA di candidarsi alle cariche direttive locali con possibilità di successo non menomate dalla presenza di dirigenti “di lungo corso” attraverso un meccanismo che garantisce la *par condicio* degli associati: “[la] disposizione stimola e favorisce così – in linea con il «principio di democrazia interna», che l’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 242 del 1999 pone alla base dell’autonomia delle stesse federazioni sportive – una maggiore partecipazione dei tesserati agli organi direttivi”.

Tuttavia, la disposizione lede “l’interesse delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate a regolare autonomamente la propria organizzazione e i meccanismi di copertura delle cariche elettive, il diritto di candidarsi di chi ha già svolto tre mandati e la libera scelta dei componenti dell’assemblea elettiva.”, posto che la drasticità di tale divieto definitivo e irreversibile di ricoprire cariche direttive di un’associazione privata per avere già ricoperto in passato le medesime cariche per un determinato periodo, si risolve in una compressione oltre il necessario degli interessi indicati, determinandone il contrasto con il principio di proporzionalità.

Un ulteriore profilo di irragionevolezza della previsione censurata riguarda la particolare ipotesi degli organi territoriali (soprattutto delle piccole federazioni e delle DSA) per le quali il divieto contestato rischia di determinare difficoltà nel reperimento dei candidati, con la conseguenza che una misura volta a promuovere una maggiore partecipazione alla vita associativa può finire per produrre l’effetto opposto, in quanto, nel caso in cui non si riesca a formare il comitato regionale, è prevista la nomina di un delegato.

\*\*\*

## [Sentenza n. 185/2023 in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2](#)

### **non fondatezza**

**OBBLIGO VACCINALE ANTI SARS-COV-2 PER IL PERSONALE CHE SVOLGE A QUALSIASI TITOLO LA PROPRIA ATTIVITÀ LAVORATIVA NELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI CUI ALL'ART. 8-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 502 DEL 1992.**

**Norme impugnate:** art. 4-ter, comma 1, lettera c) e comma 2, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito e successivamente modificato, sollevata dal Tribunale ordinario di Brescia, in riferimento all’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’irragionevolezza, nella parte in cui impone l’obbligo vaccinale SARS-CoV-2 al “personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all’art. 8-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992”, senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione, ovvero sia allo svolgimento «con modalità di lavoro agile».



La Corte ha ritenuto ragionevole la scelta del legislatore di delimitare i destinatari del predetto obbligo in base all'appartenenza a professionalità predeterminate dalla normativa settoriale e al luogo di svolgimento dell'attività professionale. *“E ciò in base alla considerazione per cui la scelta legislativa per categorie predeterminate costituisce una delle possibili modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. Essa, infatti, rappresentava una risposta all'emergenza pandemica portatrice di una serie di vantaggi, in considerazione della situazione sanitaria in atto, per affrontare la quale era indispensabile assicurare una tempestiva e uniforme attuazione dell'obbligo vaccinale. A tal fine era, infatti, indispensabile un sistema idoneo a garantire la linearità e automaticità dell'individuazione dei destinatari, così da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo e prevenire il sorgere di dubbi e contrasti in sede applicativa (sentenza n. 185 del 2023).”*

Anche sotto il profilo della proporzione le disposizioni censurate appaiono legittime poiché sono inserite *“in un quadro caratterizzato dalla portata della conseguenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale – rappresentata dalla sospensione del rapporto lavorativo, peraltro priva di conseguenze di tipo disciplinare – e dalla natura transitoria dell'imposizione dell'obbligo vaccinale nonché dalla sua rigorosa modulazione in stretta connessione con l'andamento della situazione pandemica (sentenze n. 185, n. 15 e n. 14 del 2023).”*

\*\*\*

### Sentenza n. 188/2023 in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti

#### illegittimità costituzionale parziale

#### **DIVIETO DI PREVALENZA DELLA CIRCOSTANZA ATTENUANTE SPECIFICA PREVISTA DALL'ART. 648-TER. 1, SECONDO COMMA, C.P. PER IL REATO DI AUTORICICLAGGIO SULLA RECIDIVA REITERATA.**

**Norme impugnate:** art. 69, quarto comma, del codice penale.

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648-ter.1, secondo comma, c.p. - nella versione introdotta dall'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e vigente fino alla sua sostituzione a opera dell'art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 195 - sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Firenze, in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 Cost., che aveva censurato l'art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva, per il reato di autoriciclaggio, il divieto di prevalenza della diminuzione prevista nel caso in cui il delitto presupposto sia punito con pena inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione di cui all'art. 648-ter. 1 c.p. (nel testo vigente fino alla sostituzione operata dall'art. 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 195 del 2021), sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, c.p..

In via preliminare, la Corte ha richiamato la recente sentenza n. 94 del 2023 e le precedenti pronunce, con le quali ha ritenuto incompatibile con la Costituzione, e segnatamente con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., il meccanismo del divieto di prevalenza di singole circostanze attenuanti rispetto all'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 69, quarto comma, c.p., evidenziando l'esigenza di *“mantenere un conveniente rapporto di equilibrio tra la gravità (oggettiva e soggettiva) del singolo fatto di reato e la severità della risposta sanzionatoria, evitando in particolare quella che la sentenza “capostipite” n. 251 del 2012 già aveva definito l'«abnorme enfaticizzazione delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del reato» (punto 5 del Considerato in diritto) creata dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.”*

Sulla base di tale criterio generale la Corte ha condiviso i dubbi del rimettente affermando che *“l'intento legislativo di prevedere un trattamento sanzionatorio sensibilmente meno severo per i fatti di riciclaggio conseguenti ai delitti oggettivamente meno gravi viene, agli effetti pratici, [appare] frustrato dalla norma*

*censurata, che vincola il giudice all'irrogazione di una pena non inferiore al minimo previsto per la fattispecie base di autoriciclaggio. Ciò ridonda anzitutto in una violazione del canone della proporzionalità della pena fondato sugli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il quale si oppone a che siano comminate dal legislatore – e conseguentemente applicate dal giudice – pene manifestamente sproporzionate rispetto al disvalore oggettivo e soggettivo del reato (sentenza 141 del 2023, punto 3.2. del Considerato in diritto).”.*

\*\*\*

### Sentenza n. 189/2023 in materia di cessione alloggi prefabbricati ai terremotati

#### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **CESSIONE GRATUITA AGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI PREFABBRICATI COSTRUITI DALLO STATO NEI COMUNI DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA, COLPITI DAL SISMA DEL 1980.**

**Norme impugnate:** art. 21-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 341, nella parte in cui non prevedeva la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, secondo cui il tenore letterale dell'art. 21-*bis* del decreto-legge n. 244 del 1995, che consente la cessione gratuita degli “*alloggi prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219*”, avrebbe impedito l'estensione per via analogica della cessione gratuita ai prefabbricati realizzati con i fondi statali di cui al decreto-legge n. 776 del 1980, in quanto acquistati dai comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario e, successivamente, sono stati trasferiti in proprietà dei medesimi comuni in forza dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 57 del 1982.

La Corte costituzionale, condividendo i dubbi del rimettente, ha chiarito come “*la ragione giustificativa della norma censurata si debba rinvenire [...] nell'esigenza di garantire agli assegnatari di tali alloggi una maggiore stabilità nella tutela della loro esigenza abitativa tramite l'acquisizione di un diritto di proprietà, vincolato al soddisfacimento del richiamato bisogno.*”.

Sulla base di tale premessa “*non si ravvisa alcuna ragionevole e necessitata connessione fra tale ratio, orientata alla tutela degli assegnatari degli alloggi prefabbricati, ubicati nei comuni colpiti dal terremoto dell'Irpinia, e il tipo di ente pubblico che si è fatto carico della loro costruzione o acquisizione: il comune piuttosto che lo Stato. [...] L'esclusione dalla norma censurata della platea di beneficiari individuata dal giudice a quo non trova, dunque, alcuna logica giustificazione e comporta una irragionevole disparità di trattamento fra le due categorie di soggetti, parimenti meritevoli della medesima protezione.*”.

Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge n. 244 del 1995.

\*\*\*

### Sentenza n. 190/2023 in materia di tributi (pressante auspicio che il Governo dia attuazione alla revisione del sistema nazionale della riscossione secondo i principi e criteri contenuti nella delega conferitagli dalla legge 9 agosto 2023, n. 111).



## Inammissibilità

### **NON IMPUGNABILITÀ DELL'ESTRATTO DI RUOLO E LIMITI ALL'IMPUGNABILITÀ DEL RUOLO**

**Norme impugnate:** art. 12, comma 4-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come aggiunto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-*bis*, del d.P.R. n. 602 del 1973, come aggiunto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 215 del 2021, sollevata dal Giudice di pace di Napoli e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nella parte in cui esclude l'immediata impugnabilità del ruolo, limitandola alle sole ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo determini al contribuente particolari pregiudizi espressamente previsti, e, per le limitate ipotesi di immediata impugnabilità, richiede che il ricorrente debba dimostrare l'attualità dei medesimi pregiudizi.

Secondo la Corte, il legislatore, consentendo di impugnare direttamente la cartella che si assume invalidamente notificata (di cui si sia venuti a conoscenza tramite la consultazione dell'estratto di ruolo), solo per alcune fattispecie attinenti a rapporti con la pubblica amministrazione, seppur nell'intenzione di limitare una grave proliferazione di ricorsi spesso strumentali, ha, però, inciso sull'ampiezza della tutela giurisdizionale. Al riguardo ha precisato che *“l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela “anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”.*

Tuttavia, rientra nella discrezionalità del legislatore porre rimedio alla situazione prodottasi per effetto della norma censurata.

Al riguardo, la Corte indica al legislatore le possibili soluzioni: *“da un lato, estendendo, con i criteri ritenuti opportuni, la possibilità di una tutela “anticipata” a fattispecie ulteriori (quali quelle prima qui indicate) rispetto a quelle previste dalla norma censurata, sia, dall'altro, agendo in radice, ovvero sulle patologie che ancora permangono nel sistema italiano della riscossione. Queste attengono sia al passato, dove, anche per cause storiche, si è accumulata una consistente massa di crediti ormai evidentemente prescritti, sia al futuro perché il sistema dovrà essere strutturato in modo che tale fenomeno non si ripeta, evitando, in particolare, il danno di gravi falle nell'adempimento del dovere tributario, «preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi» (sentenza n. 288 del 2019)”.*

In conclusione, la Corte ha formulato “il pressante auspicio che il Governo dia efficace attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione contenuti nella delega conferitagli dall'art. 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale)”.

\*\*\*

### [Sentenza n. 192/2023 in materia di assenza dell'imputato nel processo penale \(caso “Regeni”\)](#)

#### illegittimità costituzionale parziale

### **PROCEDIBILITÀ IN ASSENZA DELL'IMPUTATO NEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ASSISTENZA GIUDIZIARIA O DI RIFIUTO DI COOPERAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI APPARTENENZA O DI RESIDENZA DELL'IMPUTATO STESSO.**

**Norme impugnate:** art 420-*bis*, commi 2 e 3, c.p.p.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 420-bis, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice proceda in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall'art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell'imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento penale nei confronti di quattro pubblici ufficiali egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni. Nel caso di specie, non era stato possibile effettuare le notifiche agli imputati residenti all'estero a causa del rifiuto dell'Autorità giudiziaria egiziana di prestare assistenza giudiziaria dando seguito alle rogatorie inoltrate già dal 2019 dalla magistratura italiana.

La Corte costituzionale ha evidenziato che la paralisi *sine die* del processo per i delitti di tortura commessi da agenti pubblici, quale deriverebbe dall'impossibilità di notificare personalmente all'imputato gli atti di avvio del processo medesimo a causa della mancata cooperazione dello Stato di appartenenza, "non è accettabile, per diritto costituzionale interno, europeo e internazionale".

La lacuna normativa denunciata dal rimettente "si risolve nella creazione di un'immunità de facto", che viola l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli *standard* di tutela dei diritti umani, recepiti e promossi dalla Convenzione di New York; ma viola anche l'art. 2 Cost., in quanto, impedendo *sine die* la celebrazione del processo per l'accertamento del reato di tortura, annulla un diritto inviolabile della persona che di tale reato è stata vittima: "*Invero, nello statuto eccezionale del crimine in questione, il diritto all'accertamento giudiziale è il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità*".

Secondo la Corte, detta lacuna viola altresì il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto apre irragionevolmente uno spazio di immunità penale, quale si riscontra in un quadro normativo che impedisce di compiere quegli stessi accertamenti giudiziali che sono stati previsti in sede pattizia.

La necessità costituzionale di evitare la stasi del processo può essere d'altronde soddisfatta senza alcuna riduzione delle facoltà partecipative dell'imputato, ma imprimendo ad esse una diversa scansione temporale, che si riassume nel diritto dell'imputato a ottenere in ogni fase e grado la riapertura del processo. Rimettendo al giudice comune l'attuazione di questo diritto nella concretezza del singolo caso, la Corte ha sottolineato che esso, proprio perché conserva all'imputato ogni facoltà processuale, garantisce che la procedibilità in assenza per i delitti di tortura statale sia "*rispettosa del principio del giusto processo*".

E, infatti, il rilevato *vulnus* costituzionale può e deve essere sanato mediante un riassetto delle garanzie partecipative che risulti comunque rispettoso dei diritti fondamentali protetti dagli artt. 111 Cost. e 6 CEDU.

Occorre dunque fare salvo il "*diritto a un nuovo processo*", che, svolgendosi in presenza dell'imputato e a sua richiesta, "*consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria*" (art. 9 della direttiva 2016/343/UE).

\*\*\*

### [Sentenza n. 193/2023 riparto di competenze Stato-Regioni in materia di cultura](#)

#### **illegittimità costituzionale - illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza – inammissibilità.**

#### **ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA CULTURA DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO.**

**norme impugnate:** artt. 5, comma 6, 6, comma 2, lett. c) e 7 della legge 15 luglio 2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 6, della legge di delega n. 106 del 2022, nella parte in cui stabilisce che i decreti del Ministro della cultura debbano essere adottati *“sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*, anziché previa intesa con detta Conferenza; e del successivo dell'art. 7, comma 1, lettera c), della medesima legge n. 106 del 2022.

I ricorsi erano stati proposti in via diretta alla Corte costituzionale dalle Regioni Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto per ottenere la dichiarazione di illegittimità di alcune disposizioni della legge n. 106 del 2022, per contrasto con gli artt. 3, 4, 81, 97, 117, terzo e quarto comma 118, 119 e 120 Cost., nonché con le previsioni statutarie, che garantiscono loro competenze legislative e amministrative in materia di spettacolo.

In particolare, era stato censurato l'art. 5 della legge n. 106 del 2022 che, dopo aver sancito l'istituzione presso il Ministero della cultura dell'Osservatorio dello spettacolo, demandava ad uno o più decreti ministeriali la definizione della *“composizione”* e delle *“modalità di funzionamento”* di tale Osservatorio, nonché, tra l'altro, le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni sul settore e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo (comma 6). In particolare, era previsto che i decreti ministeriali sono adottati dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, *“sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [...]”*.

Al riguardo, la Corte ha osservato che *“non è dubbia la sussistenza dei presupposti sostanziali che giustificano la chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato, sia dal punto di vista delle esigenze di unitarietà, sia con riguardo alla conformità ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'intervento legislativo statale. [...] Per quel che riguarda i requisiti procedurali della chiamata in sussidiarietà, questa Corte ha individuato nello strumento dell'intesa tra lo Stato e le regioni la forma necessitata di concreta declinazione del principio di leale collaborazione, da prevedersi non già rispetto alla fase di adozione della legge statale, ma rispetto al concreto esercizio delle funzioni amministrative disciplinate dalla legge medesima (tra le altre, sentenze n. 6 del 2023, n. 179 e n. 114 del 2022).”*.

Pertanto, la disposizione statale anche rispetto alla fase di definizione, con decreto statale, della *“composizione”* e delle *“modalità di funzionamento”* dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché, tra l'altro, delle concrete modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni in materia di spettacolo e di funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo avrebbe dovuto garantire il più ampio coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano attraverso il modulo procedimentale dell'intesa.

Analoghe censure erano proposte per l'art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022, che prevedeva che le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo *“attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni”*. La Corte ha giudicato illegittima tale disposizione, per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., poiché in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici: *“proprio l'attribuzione agli osservatori regionali non solo di funzioni informative (come quelle previste alla lettera a), ma anche di funzioni di amministrazione attiva (come quelle di promozione e sostegno dello spettacolo previste dalla lettera c), non consente di ricondurre la disposizione impugnata alla competenza legislativa esclusiva nella materia «coordinamento informativo» (art. 117, secondo comma, lettera r, Cost.).”*.

\*\*\*

## [Sentenza n. 194/2023 in materia di circolazione stradale](#)

### **non fondatezza – inammissibilità**

## **REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA A CARICO DELL'IMPUTATO DEL REATO DI GUIDA SOTTO L'INFLUENZA DELL'ALCOOL NEL CASO IN CUI ABBIA PROVOCATO UN INCIDENTE STRADALE.**

**Norme impugnate:** art. 186, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).

La Corte ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 2-*bis*, del codice della strada (reato di guida in stato di ebbrezza), ritenendo che la sanzione accessoria della revoca della patente di guida costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito commesso.

La questione era stata sollevata dalla Corte d'appello di Milano che aveva censurato la disposizione *de qua*, in riferimento agli artt. 3, 13, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede l'automatica e inderogabile applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per un litro.

La Corte ha evidenziato che nell'impianto sanzionatorio del reato vi è una progressione crescente, graduata sulla base del livello del tasso alcolemico con la previsione della sospensione della patente di guida per un periodo di durata via via più esteso. Al culmine di questa progressione vi è la condotta più grave di tutte, per la quale è prevista la revoca della patente: è quella di chi si mette alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all'1,5 g/l, in una condizione tale da compromettere il controllo dell'autovettura provocando così un incidente stradale.

Ciò costituisce un comportamento altamente pericoloso per la vita e l'incolumità delle persone, anche quando l'incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse: *“L'eventualità che, a seguito della concessione di benefici di legge, la revoca della patente di guida mantenga un primario ruolo afflittivo, permanendo come unica misura punitiva concretamente efficace, risulta, poi, coerente sia con la finalità preventiva della sanzione, perché consente di evitare che il reo ricrei la situazione di pericolo per un congruo periodo di tempo; sia con la finalità deterrente, perché sollecita una maggiore consapevolezza della gravità del comportamento; sia con la funzione rieducativa, perché impone al condannato di affrontare il percorso di esami che lo abilita alla guida per ottenere la nuova patente, instaurando un processo virtuoso tramite una utile formazione finalizzata alla prevenzione.”.*

\*\*\*

## **[Sentenza n. 195/2023 in materia di lesioni personali stradali gravi](#)**

### **non fondatezza**

## **TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEL REATO DI LESIONI COLPOSE GRAVI DA INCIDENTE STRADALE AGGRAVATE DALLA FUGA DEL CONDUCENTE**

**Norme impugnate:** art. 590-*ter* (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali) del codice penale.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 590-*ter* c.p. nella parte in cui, se il conducente si dà alla fuga, porta il giudice ad applicare, per le lesioni personali stradali gravi, la pena invariabilmente fissa di tre anni di reclusione.

In via preliminare la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza secondo cui le previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in linea con il volto costituzionale del sistema penale, risultando “indiziate” di illegittimità costituzionale. Tuttavia, ha ritenuto ragionevolmente proporzionata l'applicazione della pena minima di tre anni di reclusione nel caso della fuga del conducente anche perché non suscettibile, per effetto dell'eventuale

riconoscimento delle attenuanti, “di condurre, nella prassi applicativa, a risultati sanzionatori palesemente eccessivi rispetto alla gravità dell’illecito commesso”.

*“Nel violare l’obbligo di fermarsi e trattenersi sul posto, espressamente previsto dal codice della strada a tutela della esigenza che vengano accertate le modalità di un incidente e identificati tutti i soggetti coinvolti, anche, peraltro, in vista del risarcimento del danno alle vittime, il conducente che fugge decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità (per una responsabilità ancora da accertare) a scapito dell’interesse immediato delle persone coinvolte nell’incidente.”.*

In mancanza della soglia minima dei tre anni, infatti, “il calcolo di convenienza potrebbe indurre il conducente a scegliere la fuga”, sia nella fattispecie base delle lesioni (perché a fronte del modesto aumento di pena si sarebbe evitato il coinvolgimento nella causazione dell’incidente), sia nell’ipotesi di lesioni gravi causate in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre una certa soglia di tasso alcolemico) o sotto l’effetto di stupefacenti.

\*\*\*

### [Sentenza n. 197/2023 in materia di reato di omicidio](#)

#### **illegittimità costituzionale parziale**

#### **TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEL REATO DI OMICIDIO COMMESSO CONTRO L’ASCENDENTE O CONTRO IL CONIUGE.**

**Norme impugnate:** art. 577, terzo comma, c.p. (Omicidio aggravato).

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis c.p. (circostanza attenuante della provocazione e le attenuanti generiche rispetto all’aggravante dei rapporti familiari tra autore e vittima dell’omicidio).

La questione era stata sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino con due ordinanze: la prima aveva origine da un procedimento nei confronti di un giovane, diciottenne al momento del fatto, accusato di avere ucciso il padre in occasione di un ennesimo episodio aggressivo nei confronti propri, della madre e del fratello; la seconda, nel corso di un procedimento nei confronti di una donna che aveva ucciso il marito, autore di reiterati comportamenti violenti e prevaricatori nei confronti propri e del figlio. Entrambe le vittime, nel corso della convivenza, sono stati autori di atti di violenza nei confronti delle mogli e dei figli. Gli omicidi si sono verificati a seguito di violente liti in cui le vittime hanno minacciato di morte il coniuge e i figli.

La Corte costituzionale ha ritenuto che il divieto posto dalla norma censurata determinava una violazione dei principi di parità di trattamento di fronte alla legge, di proporzionalità e individualizzazione della pena sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione: *“E ciò anche a fronte di situazioni emblematiche come quelle oggetto dei tre giudizi a quibus, nei quali l’atto omicida è maturato in contesti familiari caratterizzati dal gravissimo disagio, e anzi dall’acuta sofferenza, in cui da anni versavano gli autori del reato per effetto dei comportamenti aggressivi delle rispettive vittime. Autori, peraltro, rispetto ai quali difficilmente potrebbero invocarsi significative ragioni di natura special preventiva tali da giustificare una loro prolungata detenzione, come dimostra il fatto che in almeno due dei casi oggetto dei procedimenti principali non risulta siano mai state adottate misure cautelari custodiali nei confronti dei rispettivi imputati, sull’evidente presupposto dell’assenza di una qualsivoglia loro pericolosità sociale. Tutti questi elementi, che il giudice è di solito tenuto a considerare per calibrare la risposta sanzionatoria, vengono qui condannati all’invisibilità, per effetto di una disposizione che consente – soltanto – di neutralizzare il disvalore stigmatizzato, in via generale, dall’unica circostanza del rapporto familiare o affettivo tra autore e vittima.”.*

Con la pronuncia in esame la Corte ha evidenziato che l’illegittimità dell’art. 577, terzo comma, c.p. non contraddice in alcun modo la legittima, ed anzi apprezzabile, finalità del “codice rosso” di intervenire con



misure incisive, di natura preventiva e repressiva, contro il drammatico fenomeno della violenza e degli abusi commessi nell'ambito delle relazioni familiari e affettive.

Tuttavia, la Corte ha evidenziato che l'assolutezza del divieto posto dal legislatore può comportare nei singoli casi risultati contraddittori rispetto a questo scopo, finendo per determinare l'applicazione di pene manifestamente eccessive in *“situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l'atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto”*. In conseguenza di questa decisione, le corti d'assise avranno nuovamente la possibilità di valutare caso per caso se debba essere inflitta la pena dell'ergastolo, prevista in via generale per gli omicidi commessi nei confronti di un familiare o di un convivente, ovvero debba essere applicata una pena più mite, adeguata alla concreta gravità della condotta dell'imputato e al grado della sua colpevolezza.

\*\*\*

### [Sentenza n. 205/2023 in materia di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo](#)

#### **non fondatezza**

#### **COMPUTO DELLA DURATA RAGIONEVOLE DEL PROCESSO NEI PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.**

**Norme impugnate:** art. 2, comma 2-*bis*, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 83 del 2012, sollevata dalla Corte d'appello di Napoli e dalla Corte di appello di Bologna, in riferimento agli artt. 3, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 6 della CEDU, nella parte in cui si applica anche alla durata dei procedimenti di primo grado in materia di riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

I giudici rimettenti hanno evidenziato la natura personalissima dei diritti umani coinvolti, la peculiarità del procedimento di protezione internazionale, connotato dalla semplicità delle forme e da esigenze di snellezza e sommarietà delle indagini, da cui si può desumere che la tutela in materia di riconoscimento della protezione internazionale deve essere soddisfatta con particolare rapidità.

Con specifico riguardo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'art. 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte ha richiamato la sentenza n. 13 del 2022 con la quale ha rimarcato che la disciplina di tale contenzioso è *“oggetto di regole processuali speciali, operando per il diritto d'asilo la generale garanzia di un ricorso effettivo, deciso da un giudice imparziale (art. 47 CDFUE); garanzia specificata, con riferimento proprio alle richieste di protezione internazionale, dall'art. 46, paragrafo 3, della citata direttiva 2013/32/UE, secondo cui gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, quanto meno nei procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado.”*.

Con tale pronuncia la Corte costituzionale ha richiamato la sentenza 26 settembre 2018 (in causa C-180/17, X e Y contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che la garanzia di un ricorso effettivo riguarda il diritto del richiedente asilo di portare innanzi a un



giudice, con le garanzie della giurisdizione, l'esame della sua richiesta, mentre è rimessa alle regolamentazioni processuali degli Stati membri la disciplina dell'impugnazione, in secondo grado o ulteriore, della decisione di quel giudice.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato: “[d]all'esame della normativa dell'Unione europea e della giurisprudenza della Corte di giustizia, quindi, non si ricava alcun elemento idoneo a conferire ai giudizi in questione uno statuto differenziato, quanto alla loro durata, rispetto al complesso dei procedimenti giurisdizionali condotti all'interno di uno Stato membro.”.

\*\*\*\*\*

## Sentenza n. 209/2023 in materia di emersione di rapporti di lavoro di cittadini stranieri

### non fondatezza – inammissibilità

#### **EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO IRREGOLARI DI CITTADINI STRANIERI.**

**Norme impugnate:** art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 103, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, in riferimento agli artt. 3, 10, 35, 76, 97 e 113 Cost., nella parte in cui non prevedono che, in caso di rigetto della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare dovuto esclusivamente a fatti o condotte ascrivibili al datore di lavoro, sia comunque rilasciato al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione o altro titolo corrispondente alla situazione lavorativa, anche sopravvenuta, che l'interessato riesca a provare.

A parere del rimettente, la norma censurata, non consentendo, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di emersione per difetto del requisito reddituale in capo al datore di lavoro, il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, determinerebbe un irragionevole pregiudizio per il lavoratore dovuto esclusivamente a fatti e condotte ascrivibili al datore di lavoro.

La Corte non ha condiviso i dubbi del rimettente: *“Aver limitato il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione alle sole ipotesi in cui, per fatti sopravvenuti rispetto all'avvio della procedura di regolarizzazione, sia cessato il rapporto di lavoro e averlo, di conseguenza, escluso nei casi di difetto dei requisiti normativamente prescritti per conseguire la regolarizzazione stessa, e in particolare di quelli reddituali, non valica il limite della manifesta irragionevolezza.”.*

La Corte ha inoltre affermato che il rilascio di un titolo di soggiorno temporaneo in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo l'emersione, consente, parallelamente a quanto accade nella procedura ordinaria, la concessione al lavoratore straniero, ormai regolarmente presente sul territorio nazionale, di un certo periodo di tempo per la ricerca di una nuova attività lavorativa (art. 22, comma 11, t.u. immigrazione). Tale rilascio presuppone, perciò, che si sia accertata la sussistenza, ab origine, dei requisiti di emersione, in assenza dei quali permane, per lo straniero, la condizione di irregolare.

La previsione di un reddito minimo del datore di lavoro, inoltre, assolve alla funzione di prevenire elusioni del sistema di emersione del lavoro irregolare, assicurando la sostenibilità del costo del lavoro per garantire il rispetto dei diritti del lavoratore sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché per evitare domande strumentali alla regolarizzazione di rapporti lavorativi “fittizi”, volti solamente a far conseguire allo straniero un titolo di soggiorno.

\*\*\*

**Illegittimità costituzionale parziale**

**DIMISSIONE DAL CORSO PER LA NOMINA A VICE ISPETTORE DI POLIZIA PENITENZIARIA PER MATERNITÀ.**

**Norme impugnate:** artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della L. 15 dicembre 1990, n. 395).

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria – che abbiano ottenuto l'idoneità al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternità – siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso.

Secondo la Corte le disposizioni censurate determinano un'ingiustificata disparità di trattamento delle donne in ragione della maternità, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3, 31 e 37 Cost., poiché compromettono il tempestivo accesso delle donne all'impiego e comportano il rischio di disincentivare la partecipazione al concorso e persino la scelta della maternità.

L'art. 3 Cost. è violato poiché la piena realizzazione del diritto fondamentale alla parità di trattamento tra uomini e donne non risulta adeguatamente garantita dal solo riconoscimento del diritto a partecipare a un corso di formazione organizzato in una data successiva e incerta, non essendo l'amministrazione vincolata ad attivare tale corso secondo scadenze prestabilite. Il ritardo nell'immissione in ruolo si riflette nella discriminazione delle vincitrici assenti dal corso in considerazione della maternità rispetto agli altri vincitori del medesimo concorso.

Al contempo, risultano violati i principi di cui agli artt. 31 e 37 Cost., che tutelano la maternità e, con essa, l'interesse primario dei minori. La giurisprudenza della Corte ha da tempo riconosciuto che «gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità» (sentenza n. 257 del 2012; nello stesso senso, sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993).

I principi posti dalla direttiva 2006/54/CE di non discriminazione e di parità di trattamento tra uomo e donna, anche in ambito lavorativo, sono stati recepiti nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, che ha ricompreso nell'ambito applicativo del divieto di discriminazioni dirette e indirette, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), «ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti».

Inoltre, la CGUE ha ritenuto non conforme al diritto dell'Unione europea la disciplina italiana concernente i corsi di formazione per la nomina a vice commissario della Polizia penitenziaria, nella parte in cui tale normativa si limitava a riconoscere alla donna che avesse fruito del congedo per maternità il diritto di partecipare a un corso di formazione organizzato in data successiva ma incerta, non essendo le autorità competenti obbligate a organizzare detto corso secondo scadenze prestabilite (CGUE, prima sezione, sentenza 6 marzo 2014, in causa C-595/12, Napoli).

\*\*\*

**illegittimità costituzionale**

**RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA CAMERALE DELLA REGIONE SICILIANA**

**Norme impugnate:** art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, nella legge n. 106 del 2021.

La disposizione censurata disciplina la fase transitoria che precede l'attuazione della riforma del sistema camerale della Regione Siciliana, prevedendo l'istituzione, *“anche mediante accorpamento e ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio esistenti”*, di due nuove CCIAA, in particolare quella di Catania e quella di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

La questione è stata sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha censurato l'art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 per violazione dell'art. 77 Cost., poiché la disposizione censurata, introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021, appariva priva di omogeneità rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge, la cui urgenza era finalizzata alla necessità di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia e di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali per superare le conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Sotto diverso profilo, l'art. 54-ter, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 2021 è stato censurato per contrasto con l'art. 3 Cost., poiché trattasi di una norma-provvedimento, che avrebbe irragionevolmente modificato l'ordinamento delle CCIAA siciliane, introducendo un assetto che deroga alla disciplina stabilita in via generale dalla legge n. 580 del 1993 e dal decreto legislativo n. 219 del 2016.

La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 77 Cost.

Al riguardo, ha richiamato la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui *“la legge di conversione riveste i caratteri di una fonte «funzionalizzata e specializzata», volta alla stabilizzazione del decreto-legge, con la conseguenza che non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli in esso presenti, ma può solo contenere disposizioni coerenti con quelle originarie dal punto di vista materiale o finalistico (da ultimo, sentenze n. 113 e n. 6 del 2023, n. 245 del 2022, n. 210 del 2021 e n. 226 del 2019)[...] Ne consegue il divieto, in sede di conversione, di alterare «l'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario», poiché «l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi che non siano attinenti alla materia oggetto del decreto-legge, o alle finalità di quest'ultimo, determina un vizio della legge di conversione in parte qua (sentenza n. 32 del 2014).”*.

Il decreto-legge n. 73 del 2021 è stato adottato dal Governo per fronteggiare la grave crisi economica e lavorativa determinata dall'emergenza epidemiologica Covid-19, attraverso misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, nonché misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali.

La Corte ha rilevato che l'art. 54-ter, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa statale, non è una misura temporanea di sostegno ai settori produttivi maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, essendo invece finalizzata ad introdurre una nuova configurazione delle CCIAA siciliane, in vista della definitiva riorganizzazione del sistema camerale siciliano: *“Essa si prefigge una finalità di carattere ordinamentale, come quella già individuata dalla legge n. 124 del 2015 e dal d.lgs. n. 219 del 2016: prescinde dunque dall'emergenza pandemica e non si pone nell'ottica di interventi temporanei di sostegno alle imprese. [...] L'ambito di intervento e gli obiettivi perseguiti dall'art. 54-ter, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021, come convertito – il transitorio riassetto del sistema camerale siciliano – rispondono, in definitiva, a finalità del*

*tutto diverse rispetto a quelle proprie dell'originario decreto-legge. Tali obiettivi non appaiono riconducibili ad alcuna delle plurime rationes dell'atto del Governo.”.*

La Corte ha, infine, evidenziato che “il rispetto del requisito dell'omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione ex art. 77, secondo comma, Cost. sia di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa» (sentenza n. 32 del 2014)”.

\*\*\*

## Sentenza n. 216/2023 in materia di trattamento economico premiale per i militari

### illegittimità costituzionale parziale

**Abrogazione dell'art. 2261 del Codice dell'ordinamento militare, concernente il trattamento economico premiale per il personale in possesso del brevetto di pilota militare in servizio permanente effettivo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica.**

**Norme impugnate:** art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014, nella parte in cui ha abrogato l'art. 2261 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), che prevedeva, per i piloti militari in servizio permanente effettivo, il conferimento di un premio c.d. “antiesodo” da corrispondere, in unica soluzione, alla cessazione dal servizio.

Il comma 261 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 ha abrogato gli artt. 2261, 2262, commi 2 e 3, e 2161, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che consentivano agli ufficiali collocati in congedo di percepire in un'unica soluzione i premi conferiti a seguito dei periodi di ferma non contratti fino al raggiungimento dei limiti di età.

La questione è stata sollevata dal Consiglio di Stato, che ha censurato l'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 per contrasto con l'art. 3 Cost., poiché avrebbe irragionevolmente inciso sul legittimo affidamento riposto dai piloti militari sulla certezza dell'erogazione del premio economico, intervenendo nell'ambito di una fattispecie il cui presupposto era costituito dalla scelta dei piloti militari stessi di rimanere in servizio presso le amministrazioni di appartenenza, rinunciando alle più vantaggiose condizioni di lavoro conseguenti all'eventuale transito nelle compagnie di aviazione commerciale.

L'art. 1, comma 261, della legge n. 190 del 2014 era già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 169 del 2022, ma limitatamente alla parte in cui stabiliva l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che prevedeva, per i militari in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo, un beneficio del tutto analogo a quello stabilito per i piloti militari.

A parere del rimettente, l'abrogazione dell'art. 2261 del decreto legislativo n. 66 del 2010 sarebbe irragionevole per i medesimi motivi per i quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 261, della legge n. 190, nella parte in cui ha disposto l'abrogazione dell'art. 2262, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che aveva previsto, per i militari in possesso dell'abilitazione di controllore del traffico aereo, un premio analogo a quello rivendicato nel caso in esame dai piloti.

Con detta pronuncia la Corte aveva rilevato che la “norma censurata, a fronte di una ratio incentivante, quale quella che viene in rilievo nella specie, viola il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei controllori di volo, e così contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale”.



La Corte ha condiviso i dubbi del rimettente ritenendo che “come nel caso esaminato nella sentenza n. 169 del 2022, ci si trovi «al cospetto di una situazione soggettiva che discende direttamente dalla norma e che radica nei suoi destinatari un affidamento “rinforzato”; situazione che non può essere esposta ad un semplice ripensamento del legislatore».”.

In conclusione, l’abrogazione della disposizione contenuta nell’art. 2261 del decreto legislativo n. 66 del 2010 “*avvenuta dopo quattordici anni dalla sua originaria entrata in vigore*” determina la violazione del principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost., producendo effetti retroattivi ingiustificati, in quanto incidenti su situazioni soggettive fondate sulla legge e sulla permanenza in servizio dei piloti militari e così contraddicendo ex post la ratio della normativa premiale.

\*\*\*

### [Sentenza n. 223/2023 in materia di istruzione](#)

#### **illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - inammissibilità**

#### **RIDEFINIZIONE DEI CONTINGENTI ORGANICI DI DIRIGENTI SCOLASTICI E DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI**

**Norme impugnate:** art. 1, commi 557, 558, 560 e 561 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025).

La Corte ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna promossi avverso l’art. 1, comma 557, della legge di bilancio n. 197 del 2022, relativo alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua distribuzione tra le regioni.

Ha invece accolto i medesimi ricorsi in relazione all’art. 1, comma 558, terzo periodo, della medesima legge di bilancio, dichiarando costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell’acquisizione del parere delle regioni in ordine all’adozione del decreto statale che ripartisce il fondo previsto da tale disposizione.

La Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 poiché “senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilità per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi”, detta disposizione ridefinisce la consistenza del contingente organico dei DS e dei DSGA sulla base del nuovo criterio che stabilisce una relazione biunivoca tra ognuna di queste e un dirigente: “*In tale prospettiva, la nuova normativa [...] precludendo il ricorso all’istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde.*”.

La Corte ha evidenziato che con le disposizioni impugnate, il legislatore statale ha inteso “«realizzare in via mediata una finalità [...] riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica», in quanto diretta a riorientare virtuosamente «la spesa pubblica» (sentenza n. 78 del 2020)”, così eliminando gli effetti negativi, in termini di inefficienza e inefficacia, conseguenti alla possibilità, in precedenza consentita, di conferire allo medesimo dirigente più incarichi aggiuntivi di reggenza di istituzioni scolastiche sottodimensionate con conseguenze negative sull’organizzazione scolastica.

Sulla base di tali premesse, la Corte ha affermato che le norme censurate dalle Regioni, nonostante interferiscano “*con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico*”, si fondano sulla competenza esclusiva statale in materia di “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato” e in materia di “norme generali sull’istruzione”, di cui all’art. 117, secondo comma, lettere g) e n), Cost.

Tuttavia, in relazione alle censure mosse avverso il riparto dei fondi di cui all'art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022, la Corte ha sottolineato che la piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica anche quella leale collaborazione da attuarsi in una “*doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività*” (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 33 del 2019), evitando l'arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi”.

Da qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui non prevede che il decreto ivi indicato è adottato “previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.



## PARTE SECONDA

### RASSEGNA DELLE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO - TERZO QUADRIMESTRE 2023

#### [Sentenza del 16 novembre 2023 - \*Sadio contro Italia\* \(ricorso n. 3571/17\), in materia di condizioni di accoglienza e accesso ai mezzi legali di ricorso.](#)

**violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) Cedu**

La Corte, alla luce della sentenza *Darboe e Camara c. Italia* (n. 5797/17, 21 luglio 2022), ha accolto il ricorso ritenendo che il ricorrente aveva subito gravi disagi durante la permanenza nel Centro di primo soccorso e accoglienza (CSPA) di Cona (Venezia), aggravate dall'impossibilità di accedere ad un mezzo di ricorso.

Il caso sottoposto al giudizio della Corte riguardava le condizioni di accoglienza e di permanenza nel CPSA di Cona, di un immigrato proveniente dal Mali, nel periodo dal 31 maggio 2016 al 27 gennaio 2017. Il ricorrente aveva lamentato la violazione degli articoli 3 e 13 della Convenzione, per aver subito condizioni non adeguate dal punto di vista igienico, freddo, sovraffollamento, difficoltà di accesso alle cure mediche, mancanza di personale e di interpreti, mancanza di assistenza psicologica e legale. Il ricorrente aveva documentato con fotografie il sovraffollamento dei dormitori, testimoniato anche dal rapporto di un membro del Parlamento che aveva visitato il centro di Cona e dall'Associazione giuristi democratici. Il ricorrente aveva anche sottolineato l'impossibilità di accedere ad un mezzo di ricorso idoneo per la difficoltà a ricevere assistenza linguistica e legale.

\*\*\*

#### [Sentenza del 19 ottobre 2023 - \*M.A. contro Italia\* \(ricorso n. 13110/18\), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento nel Centro di primo soccorso e accoglienza \(CPSA\) di Lampedusa.](#)

**violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 5 §§ 1, 2 e 4 (diritto alla libertà e alla sicurezza) Cedu**

La Corte, alla luce delle sentenze *J.A. e altri c. Italia* (n. 21329/18, 30 giugno 2023) e *Khlaifia e altri c. Italia* ([gc] n. 16483/12, 15 dicembre 2016), ha dichiarato che il ricorrente aveva subito gravi disagi durante la permanenza nel CSPA di Lampedusa, aggravati dalla non disponibilità di informazioni sulla sua situazione da un punto di vista legale e dalla conseguente impossibilità di contestare legalmente la privazione arbitraria della libertà personale. rischio detenzione *de facto*.

Il ricorrente, un immigrato proveniente dalla Tunisia, sbarcato sulla costa della Sicilia e accolto nel CSPA di Lampedusa, aveva presentato richiesta di asilo, respinta dalla Corte d'appello di Trapani, per manifesta infondatezza. Contro questa decisione il ricorrente aveva presentato un appello dinanzi la corte di Palermo il cui esito è rimasto sconosciuto. Aveva inoltre chiesto alla prefettura di Agrigento di essere trasferito, denunciando le cattive condizioni del CPSA di Lampedusa. L'8 marzo 2018 il centro di accoglienza di Lampedusa fu danneggiato da un incendio e rimase temporaneamente inagibile. Il 20 marzo 2018 il ricorrente fu trasferito a Torino. Dinanzi alla Corte Edu, il ricorrente aveva denunciato di essere stato alloggiato in condizioni inadeguate e privato della libertà personale per tutta la durata del suo soggiorno presso il CPSA di Lampedusa, lamentando la violazione dell'articolo 3 Cedu, con riguardo alle condizioni materiali della sua permanenza nel centro di accoglienza, dell'articolo 5 §§ 1, 2 e 4 Cedu, con riguardo al fatto di essere stato

privato della libertà personale durante la permanenza nel CSPA, senza avere una documentata informazione circa le basi legali della sua detenzione di fatto e dunque senza avere la possibilità di contestare con mezzi legali la privazione della sua libertà.

La Corte, alla luce del proprio precedente *J.A. e altri c. Italia* (n. 21329/18, 30 giugno 2023), ha concluso che il ricorrente è stato vittima della violazione sostanziale dei suoi diritti garantiti dall'articolo 3 Cedu in relazione alle condizioni in cui si è svolta la sua permanenza nel centro di accoglienza di Lampedusa; inoltre, alla luce del precedente *Khlaifia e altri c. Italia* ([GC], n. 16483/12, §§ 117 e 132 e sgg. del 15 dicembre 2016), ha constatato anche la violazione dall'articolo 5 §§ 1, 2 e 4 Cedu, in relazione alla mancanza di informazioni sulla effettiva base legale della privazione della libertà personale. La Corte, nonostante l'obiezione del Governo che aveva evidenziato la base legale delle regole sul trattamento dei rifugiati accolti nel centro di Lampedusa, sembra aver accolto la tesi dell'associazione *Terzo Diritto*, interveniente nella causa, secondo cui i centri di accoglienza sarebbero luoghi nei quali gli immigrati subirebbero una detenzione *de facto*.

\*\*\*

[Sentenza del 19 ottobre 2023 - A.S. contro Italia \(ricorso n. 20860/20\), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento nel CSPA di Lampedusa.](#)

[Sentenza del 19 ottobre 2023 - A.B. contro Italia \(ricorso n. 13755/18\) in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento nel CSPA di Lampedusa.](#)

[Sentenza del 16 novembre 2023 - A.E. e altri contro Italia \(ricorso n. 18911/17\), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento.](#)

Si tratta di tre sentenze con le quali la Corte ha deciso i relativi ricorsi in senso conforme alla sentenza del 19 ottobre 2023 - *M.A. contro Italia* (ricorso n. 13110/18).

\*\*\*

[Sentenza del 23 novembre 2023 - A.T. e altri contro Italia \(ricorso n. 47287/17\), in materia di condizioni di accoglienza e legalità del trattenimento per immigrati minorenni.](#)

**violazione degli articoli 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e 5 §§ 1, 2 e 4 Cedu (diritto alla libertà), per inadeguata accoglienza di immigrati minorenni in un centro per adulti e privazione arbitraria della libertà, nonché violazione dell'articolo 13, in congiunzione con l'articolo 3 Cedu, per mancata nomina di un tutore legale.**

Il ricorso dinanzi alla Corte Edu riguardava la denunciata violazione degli articoli 3, 5 §§ 1, 2 e 4, e 13 in congiunzione con l'articolo 3, Cedu, in relazione al periodo trascorso dai ricorrenti, minorenni, nel centro di prima accoglienza e soccorso di Taranto, prima di essere trasferiti, dopo un mese e venti giorni, in una struttura di accoglienza per minori.

La Corte, richiamato il proprio precedente *Darboe e Camara contro Italia* (n. 5797/17, 21 luglio 2022), ha ravvisato sussistere tutte le invocate violazioni della Convenzione, in relazione alle condizioni inadeguate in cui i ricorrenti avevano vissuto durante la loro permanenza nel CPSA di Taranto, alla privazione arbitraria della loro libertà e alla mancata nomina di un tutore legale che aveva reso impossibile ai ricorrenti minorenni di accedere ad un mezzo di ricorso.

\*\*\*

[Sentenza del 9 novembre 2023 - Riela contro Italia \(ricorso n. 17378/20\), in materia di condizioni di detenzione e accesso alle cure mediche in carcere.](#)

**violazione dell'articolo 3 Cedu (divieto di trattamenti inumani o degradanti) per il ritardo nella fornitura di apparecchio medico necessario. Inammissibilità dell'istanza per violazione dell'articolo 2 Cedu (rispetto della vita umana) in relazione alla asserita incompatibilità della detenzione in carcere con il rischio di contrarre il covid-19.**

Il ricorso era stato proposto da un detenuto di 67 anni, condannato all'ergastolo, che aveva lamentato dinanzi al tribunale di sorveglianza di Napoli l'incompatibilità della sua detenzione in carcere con le sue condizioni di salute e con il rischio di contrarre il covid-19. Il giudice di sorveglianza non aveva ritenuto di modificare le condizioni di detenzione. Alla Corte Edu, il ricorrente ha chiesto di dichiarare la violazione dell'articolo 2 in relazione al rischio di contrarre il covid in carcere e dell'articolo 3 in relazione al ritardo con cui le autorità competenti avevano provveduto a fornirgli uno speciale apparecchio di supporto alla ventilazione polmonare che gli era stato prescritto per ovviare alle sue apnee notturne.

La Corte ha accertato solo la violazione dell'articolo 3 Cedu, ritenendo eccessivo il ritardo con il quale le autorità avevano provveduto a fornire al ricorrente l'apparecchio medico richiesto e necessario (CPAP). Ha ritenuto, invece, non sufficientemente provata la violazione dell'articolo 2, sulla asserita mancata adozione da parte delle autorità competenti delle misure idonee e sufficienti a proteggerlo dal rischio di contagio.

\*\*\*

**Sentenza del 31 ottobre 2023 - Pernechele e altri contro Italia (ricorso n. 7222/22), in materia di misure di prevenzione per il covid-19 - obbligo di green pass in ambiti giudiziari.**

**inammissibilità del ricorso per asserita violazione degli articoli 6 § 1 (equo processo), articolo 8 (diritto alla vita privata) e 14 (divieto di discriminazione) della Cedu, in quanto *actio popularis* non compatibile *ratione materiae* con le prescrizioni della convenzione.**

Il ricorso aveva a oggetto le misure adottate dal Governo per prevenire la diffusione del covid-19, in particolare la richiesta di esibire il c.d. *green pass* personale, che attestava l'avvenuta vaccinazione per l'accesso ai luoghi pubblici, prevista dal DL n. 52/2021, successivamente estesa dal DL n. 1/2022 anche agli addetti ai lavori negli ambiti giudiziari. I sei ricorrenti, tutti avvocati, lamentavano la violazione dell'articolo 6 § 1, in quanto la richiesta di esibire il *green pass* avrebbe pregiudicato il diritto alla difesa dei loro assistiti che non avrebbero potuto usufruire dell'assistenza dei loro avvocati, nel caso in cui questi non avessero voluto/potuto esibire la certificazione dell'avvenuta vaccinazione contro il covid-19; la violazione dell'articolo 8, in quanto la medesima richiesta sarebbe stata lesiva del loro diritto alla vita privata; la violazione dell'articolo 14, in quanto il *green pass* avrebbe di fatto operato una discriminazione tra i ricorrenti non vaccinati e i loro colleghi che potevano esibirlo.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto ha ritenuto che costituisse una *actio popularis* incompatibile *ratione materiae* con le disposizioni della Convenzione ai sensi dell'articolo 35 § 3 a) e § 4.

\*\*\*

**Sentenza del 26 ottobre 2023 - La Spada contro Italia (ricorso n. 2731/14), in materia di occupazione acquisitiva e di mancata esecuzione delle decisioni delle giurisdizioni interne.**

**violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 Cedu (diritto al rispetto dei propri beni), anche in congiunzione con l'articolo 6 Cedu (equo processo), per l'occupazione acquisitiva (accessione invertita) subita dal ricorrente e per la mancata esecuzione della decisione finale delle giurisdizioni interne ad esso favorevole.**

Il caso origina dall'occupazione di un fondo subita dal ricorrente, proprietario del terreno, effettuata dal comune di Milazzo nel quadro di una procedura di espropriazione per pubblica utilità finalizzata alla costruzione di una strada. La causa intentata dal ricorrente per lamentare l'illegittimità dell'occupazione e ottenere il risarcimento dei danni subiti era stata definita, in sede nazionale, con la sentenza del 6 marzo 2006, confermata dalla Corte di cassazione, con cui la Corte d'appello di Messina aveva dichiarato illegittima

l'occupazione e riconosciuto al ricorrente il diritto al pagamento del fondo e al risarcimento dei danni subiti. L'11 gennaio 2013, tuttavia, il comune di Milazzo che, nel frattempo non aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza, era stato dichiarato in stato di dissesto. Il 1° luglio 2013, il ricorrente veniva ammesso alla procedura di accertamento del passivo.

La Corte ha dichiarato l'avvenuta violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1 Cedu in ragione dell'espropriazione illegittima e dell'articolo 1 del Protocollo 1, in congiunzione con l'articolo 6 Cedu, in ragione della mancata esecuzione delle sentenze delle giurisdizioni interne da parte dell'Amministrazione comunale debitrice in stato di dissesto finanziario.

\*\*\*\*\*

**Sentenza del 19 ottobre 2023 - Locascia e altri contro Italia (ricorso n. 35648/10), in materia di protezione della vita privata in relazione alla mancata adozione di misure idonee a tutelare le esigenze di vita dei residenti in prossimità di un sito di raccolta e smaltimento rifiuti.**

**violazione dell'articolo 8 Cedu, sotto il profilo sostanziale (diritto alla tutela della vita privata e familiare) in relazione al disagio sofferto dai ricorrenti per le conseguenze sui comuni di residenza della crisi di gestione dei rifiuti della regione Campania (fino al 31 dicembre 2009) e per la mancata adozione da parte delle competenti autorità di tutte le misure idonee a tutelare la vita privata dei cittadini dall'inquinamento ambientale causato dal sito di stoccaggio "Lo Uttaro" - non violazione dell'articolo 8 sotto il profilo procedurale in relazione all'asserita mancanza di informazioni alla popolazione residente - manifesta infondatezza del ricorso della richiesta alla Corte di accertare l'asserita violazione dell'articolo 13 (diritto ad un ricorso effettivo) in congiunzione con l'articolo 1 del Protocollo 1 Cedu (diritto al rispetto dei propri beni) per la mancanza della possibilità di ottenere la restituzione delle tasse pagate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.**

La questione alla base del ricorso era accertare se la carente gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti da parte delle autorità responsabili della Regione Campania, e il loro fallimento nell'adozione di misure di protezione, idonee a minimizzare o ridurre gli effetti dell'inquinamento derivante da un sito di stoccaggio di rifiuti, situato fra i comuni di Caserta e San Nicola la Strada, denominato "Lo Uttaro", abbia violato i diritti dei ricorrenti, residenti nei comuni interessati, ai sensi degli articoli 2 e 8 della Convenzione.

La Corte ha considerato le ragioni del ricorso solo sotto il profilo della violazione dell'articolo 8. Al riguardo, esaminati nel dettaglio i fatti, alla luce della propria giurisprudenza, in particolare delle sentenze *Di Sarno e altri c. Italia* (n. 30765/08, 10 gennaio 2012) e *Cordella e altri c. Italia*, (nn.54414/13 and 54264/15, 24 gennaio 2019), la Corte ha dichiarato l'avvenuta violazione dell'articolo 8, in relazione alla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti, nel periodo dall'11 febbraio 1994 al 31 dicembre 2009, periodo nel quale è stato accertato che i comuni di Caserta e San Nicola la Strada erano stati colpiti dagli effetti della grave crisi nella gestione dei rifiuti della Regione Campania. La Corte ha dichiarato, inoltre, l'avvenuta violazione dell'articolo 8, sotto l'aspetto sostanziale, per il fatto che le autorità locali competenti non avevano adottato misure idonee a proteggere la vita privata dei residenti (comprese le abitazioni e le vie di comunicazione) dagli effetti dell'inquinamento derivante dal sito "Lo Uttaro".

Con riferimento alle richieste finalizzate ad ottenere il riconoscimento della violazione dell'articolo 6 § 1, dell'articolo 1 Protocollo 1 e dell'articolo 13 della Convenzione, fondate sulla tesi del diritto ad un mezzo di ricorso per ottenere la restituzione delle tasse pagate per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la Corte ha ricordato che la materia della fiscalità e delle tasse attiene alle prerogative riservate agli Stati e conseguentemente le ha respinte, per incompatibilità *ratione materiae* con gli scopi della Convenzione.